



A. R. I.

**ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI
ITALIANI**

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA SEZIONE
DI
CUNEO**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione A.R.I. di Cuneo é nata come naturale evoluzione del Gruppo di Cuneo formatosi all'inizio degli anni '60. In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con DPR 24 Novembre 1977 n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 - COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da beni immobili;
- f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dal C.D. e dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'art. 9 dello Statuto A.R.I. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come

previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci Effettivi della Sezione A.R.I., hanno i seguenti diritti:

- a) A partecipare alle votazioni per il rinnovo delle Cariche Sociali della Sezione, nelle Assemblee di Sezione ed alle votazioni per il rinnovo di quelle Nazionali; (solo Soci Effettivi);
- b) A ricevere le pubblicazioni dell'A.R.I. nazionale e quelle, eventuali, di Sezione;
- c) A servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal C. D. di Sezione;
- d) Ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.;
- e) Ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal C. D. di Sezione;
- f) Di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di un Socio che si ritenga privo dei requisiti necessari o che compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I. ;

ed i seguenti obblighi:

- a) Sono tenuti al rigoroso rispetto dello Statuto A.R.I., delle disposizioni emanate dagli Organi Centrali e di ogni Norma contenuta nel presente Regolamento in particolare e, in generale, al corretto comportamento in ambito radiantistico;
- b) E' diritto e dovere di ogni Socio contribuire nell'ambito delle proprie possibilità e conoscenze tecniche, proporre studi od iniziative nell'interesse della Sezione, degli associati e di tutti coloro che aspirano a diventarlo;
- c) Di astenersi da azioni tendenti semplicemente a denigrare l'Associazione o le sue istituzioni. Qualora tali atti siano provati e risultino, di fatto, espressione di idee manifestamente e volutamente false, ad essi seguirà l'immediata proposta di espulsione da parte del Consiglio Direttivo, così come stabilito dallo Statuto A.R.I. ;
- d) E' altresì dovere di ogni Socio, impegnarsi a dirimere possibili divergenze che potessero eventualmente sorgere tra i Soci e tra questi e gli Organi della Sezione. Eventuali controversie, critiche d'operato, ecc... trovano la loro sede di civile confronto nell'Assemblea dei Soci e possono essere presentate sotto forma di interpellanza, mozione, ecc... fino alla proposta di sfiducia al Consiglio o a parte di esso. E' fatto obbligo al Presidente o ai singoli Soci, di dare ampia e documentata risposta ad ogni rilievo mosso in tale sede.

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'art. 12 lettere a) e b) dello Statuto dell'A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - ORGANI

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. - 8 COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione, che abbiano il godimento di tutti i diritti sociali di cui al precedente art. 5.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve tenersi obbligatoriamente una volta all'anno, entro il 30 Novembre e deve essere convocata dal Presidente del C.D., sentiti sia il C.D. che i Sindaci per la redazione dell'O.d.G. . In difetto, deve essere convocata dal Collegio dei Sindaci.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio dei Sindaci lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno il 33% + 1 dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione, ed in pieno godimento di tutti i sociali di cui all'art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

Art. 11 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice, oppure consegnata a mano, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa. Il Bilancio Consuntivo, verrà affisso in Sezione almeno 8 giorni prima della Assemblea Ordinaria.

Art. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) la Relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sulle attività della Sezione;
- b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso
- c) il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno entrante. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà e terminerà il 31 Ottobre di ogni anno. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
- d) la relazione del Collegio dei Sindaci sull'andamento della gestione contabile e sociale;
- e) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo che dal Collegio dei Sindaci

La approvazione per i punti b) e c), sarà espressa per alzata di mano, su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa. Nell'Assemblea Ordinaria si procederà alla discussione ed alla delibera sugli argomenti che siano preventivamente stati posti all' O.d.G. da parte del Consiglio Direttivo o dal 10 % dei Soci che ne abbia fatto richiesta scritta al C.D. entro il 31 Ottobre. Anche un singolo Socio potrà proporre, sempre entro il 31 Ottobre, argomenti da inserire nell'O.d.G.; in questo caso sarà facoltà del C.D. inserire o meno tali argomenti nell'O.d.G. Le delibere approvate in Assemblea sono impegnative per TUTTI i Soci che saranno obbligati a rispettarle.

Si potranno discutere anche argomenti non all'ordine del giorno, ma non si potrà deliberare su di essi. L'Assemblea nomina tra i Soci il Rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per Votazione personale diretta e segreta fra i Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali. Il Consiglio Direttivo a sua volta eleggerà fra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;

Il presidente neo eletto provvederà a sua volta, sentiti i Consiglieri, alla nomina del Segretario e del Cassiere che non necessariamente dovranno fare parte del Consiglio Direttivo. I due incarichi potranno essere affidati alla stessa persona.

Dell'operato del Segretario e/o del Cassiere ne risponde il Presidente, in solido con il Consiglio Direttivo, verso l'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un biennio e non potranno essere rieletti per più di due bienni consecutivi.

Art. 14 - ELEZIONE

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci provvede alla Convocazione della Assemblea con lettera semplice, a mezzo posta o mediante consegna a mano, a ciascun Socio Effettivo avente il pieno godimento dei diritti sociali.

Dovranno essere portati a conoscenza dei Soci stessi, l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali e l'eventuale elenco dei candidati. Eventuali candidature potranno essere presentate al Collegio dei Sindaci, per iscritto, dagli interessati, entro il 31 di Ottobre e verranno esposte in Sezione per la consultazione da parte dei Soci. Dovrà inoltre essere consegnata ad ogni Socio una scheda per la votazione del C.D. Ogni Socio potrà rappresentare, per delega, un solo altro Socio con diritto di voto, eventualmente assente.

Art. 15 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio dei Sindaci che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere come uditori alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto (ad esclusione di discussioni circa l'analisi sul comportamento di singoli Soci).

Art. 16 - POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo esprime il proprio parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per otto giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni. Effettua la richiesta di provvedimenti disciplinari, sempre a carico dei Soci, agli organi centrali dell'Associazione. Per particolari necessità della Sezione, il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi speciali o manageriali: ARI-RE., HF, V/UHF, QSL, ecc... anche a Soci non facenti parte del Consiglio stesso.

Dal capitale sociale potranno essere prelevate dal C.D. le somme necessarie alla normale amministrazione e le somme dovute, in quanto rimborso spese, ai Soci delegati a riunioni o

incarichi particolari, previa autorizzazione del Presidente. Eventuali manifestazioni ricreative potranno essere finanziate per intero oppure in parte, compatibilmente con la disponibilità del Fondo Sociale. Spetta inoltre allo stesso Consiglio Direttivo disporre per eventuali spese straordinarie particolarmente urgenti ed inderogabili, che verranno però sollecitamente portate a conoscenza del Collegio dei Sindaci.

Art. 17 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più anziano per età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Qualora in queste adunanze mancasse il numero legale, qualunque decisione potrà essere solamente consultiva. Nelle adunanze del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Art. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino a un massimo di due consiglieri, dopo di che il Collegio dei Sindaci procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 - LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERE

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale del "**Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo**". Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio dei Sindaci prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità devono essere esperite nel "**Libro delle adunanze e delle delibere delle Assemblee**".

Copia delle delibere del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, devono essere affisse nella bacheca della Sezione e, ove manchi la Sede, portate a conoscenza dei Soci tramite circolare.

Art. 20 - LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente art. 19:

a) **libro giornale**, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita, con indicazione di ogni singola operazione contabile.

A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, scontrini, ecc.), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.

b) **libro inventario**, sul quale devono essere registrati tutti i beni di proprietà della Sezione.

Come i libri sociali, di cui all'art. 19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio dei Sindaci prima dell'uso.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione A.R.I. può utilizzare, oltre a quelli di cui sopra, altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, però con modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già viste agli artt. 19 e 20.

CAPO IV - COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 22 - ELEZIONI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre Sindaci, eletti fra i Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica un biennio e possono essere rieletti per non più di due bienni. Le elezioni del Collegio dei Sindaci avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E' compito degli stessi promuovere le nuove elezioni almeno due mesi prima della scadenza del mandato del C.D. uscente.

Art. 23 - POTERI

Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare controlla lo svolgimento delle votazioni e lo scrutinio dei voti, per il quale può farsi aiutare da uno o più Soci. La carica di Sindaco è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 24 - VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione del Collegio dei Sindaci. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicano un'Assemblea Straordinaria nella quale si procede all'elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del biennio.

Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese sostenute per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea.

Art. 27 - VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Le Assemblee sono indette dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Sindaci o su richiesta dei Soci come da artt. 9) e 10); in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali, apposita convocazione, sotto il controllo dei Sindaci.

Le votazioni, sono indette fra tutti i Soci Effettivi iscritti alla Sezione al momento dell'espressione del voto, ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali, e saranno dirette, segrete e personali, per:

- la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei tre membri del Collegio dei Sindaci;

mentre saranno palesi, per:

- la revisione e modifica del presente Regolamento, per la quale occorre l'accordo del 50% + 1 dei Soci Effettivi iscritti ed aventi il diritto di voto;
- lo scioglimento della Sezione;
- l'adozione di qualsiasi altro provvedimento;
- tutte le delibere non contemplate nel precedente paragrafo, di vitale importanza per la Sezione, che debbano essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni avvengano per Referendum, a mezzo posta, a mezzo di lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data delle votazioni. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati alla Sezione.

Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità delle votazioni, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne curano la consegna ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni votazione deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.

Art. 30 - PERCENTUALE VOTANTI, VOTAZIONI E DELEGHE

In Prima Convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona o per delega; la stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle delibere.

Qualora la percentuale prevista per la Prima Convocazione non sia raggiunta, seguirà una Seconda Convocazione. In questo caso, per la validità della Assemblea sarà sufficiente la presenza, di persona o per delega, del 33% + 1 dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione mentre per la validità delle delibere, sarà comunque necessaria e sufficiente la maggioranza semplice dei votanti. Ogni Socio potrà rappresentare, per delega, un solo altro Socio con diritto di voto.

Art. 31 - ORGANI DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designano il Presidente di Assemblea, che può non essere il Presidente della Sezione. In essa funge normalmente da Segretario il Segretario della Sezione.

Art. 32 - VERBALE DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dalle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve dare comunicazione alla Sede A.R.I. di Milano, al Comitato Regionale, e deve provvedere e disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti Locali ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il Rappresentante nominato dall'Assemblea, come da art. 12 del presente Regolamento

Art. 35 - SEGRETARIO E CASSIERE

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo se ne fa parte. E' altresì responsabile della Contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio dei Sindaci, e sottoscrive gli atti relativi. Il Cassiere può essere delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul conto corrente bancario o postale.

La destituzione del Segretario e/o del Cassiere può avvenire in qualsiasi momento e senza preavviso, per gravi e comprovati motivi d'inadempienza.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione e al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo di Sezione al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'art. 5.

Art. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva, verranno devoluti, dopo la loro liquidazione, dal C.R.P.V.A. ad altre Sezioni A.R.I. presenti sul territorio di sua competenza. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.

“Nuovo Regolamento di Sezione”, regolarmente approvato durante l'Assemblea Straordinaria tenutasi appositamente il 13 Febbraio 1998, con la partecipazione di n. 54 soci sul totale di n. 81 iscritti alla Sezione per l'anno in corso.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 01 - Costituzione e scopi
- Art. 02 - Competenze
- Art. 03 - Patrimonio

SOCI

- Art. 04 - Ammissione e quota
- Art. 05 - Diritti e obblighi dei Soci
- Art. 06 - Recesso ed esclusione

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

- Art. 07 - Organi

Capo I - Assemblea dei Soci

- Art. 08 - Composizione
- Art. 09 - Assemblea Ordinaria
- Art. 10 - Assemblea Straordinaria
- Art. 11 - Formalità per la convocazione
- Art. 12 - Competenza dell'Assemblea Ordinaria

Capo II - Consiglio Direttivo

- Art. 13 - Composizione
- Art. 14 - Elezione
- Art. 15 - Convocazione
- Art. 16 - Poteri
- Art. 17 - Validità delle adunanze
- Art. 18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri

Capo III - Libri sociali obbligatori e facoltativi

- Art. 19 - Libri delle adunanze e delle delibere
- Art. 20 - Libro giornale e Libro inventario
- Art. 21 - Libri sociali facoltativi

Capo IV - Collegio dei Sindaci

- Art. 22 - Elezione
- Art. 23 - Poteri
- Art. 24 - Vacanza dei Sindaci
- Art. 25 - Gratuità delle cariche sociali

Capo V - Votazioni e Delibere

- Art. 26 - Votazioni e Delibere
- Art. 27 - Votazioni in Assemblea
- Art. 28 - Chiusura delle votazioni
- Art. 29 - Sorveglianza e scrutinio
- Art. 30 - Percentuale votanti, votazioni e Deleghe
- Art. 31 - Organi dell'Assemblea
- Art. 32 - Verbale di Assemblea
- Art. 33 - Obblighi del Presidente

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

- Art. 34 - Presidente
- Art. 35 - Segretario e Cassiere

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 - Efficacia obbligatoria
- Art. 37 - Sanzioni disciplinari
- Art. 38 - Scioglimento della Sezione

**Appendice n. 1 al Regolamento interno della
Sezione A.R.I. di Cuneo**

CAPO VI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 39 - Nomina

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Probiviri nominati, in occasione dell'Assemblea indetta ogni due anni per la votazione del Consiglio Direttivo e dei Sindaci, fra i Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali (fatto salvo il consenso degli interessati) secondo il criterio della maggior anzianità di iscrizione all'A.R.I.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Consigliere e/o di Sindaco; i Probiviri non potranno ricoprire tale incarico per più di un biennio consecutivo.

Art. 40 - Compiti

Al Collegio dei Probiviri, a richiesta del C.D. o dei singoli soci, spetta il compito di dirimere possibili divergenze che potessero eventualmente sorgere tra i Soci e tra questi e gli Organi della Sezione ed in ultima analisi esprimere entro 30 gg dalla richiesta un verdetto scritto, ovviamente imparziale, al quale le parti dovranno adeguarsi e consegnarlo alle parti interessate ed al C.D.

Art. 41 - Vacanza dei Probiviri

In caso di vacanza di un Probiviro, lo stesso verrà sostituito d'ufficio dal candidato, che accetta l'incarico, immediatamente successivo nella graduatoria risultante dal criterio esposto all'Art. 39. Lo stesso rimarrà in carica fino allo scadere naturale del biennio del collegio dei Probiviri.

Appendice approvata durante l'assemblea dei Soci del 24 Novembre 2000
(con n. 44 votanti a favore, su n. 75 Soci iscritti aventi diritto di voto).